

INTRODUZIONE

Le riflessioni iniziali di questo elaborato sono dedicate alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo con un approfondimento riguardante la tortura e le pene disumane e degradanti, ritenuto uno degli argomenti più importanti e discussi negli ultimi decenni, non soltanto in ambito nazionale, ma soprattutto a livello europeo ed internazionale.

Dagli anni Cinquanta in poi, ovvero dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (1948), è iniziato un vero e proprio processo di sensibilizzazione dell'argomento, fortemente voluto dagli Stati reduci dagli orrori della Prima e Seconda guerra mondiale. Il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti presente nella Dichiarazione ha assunto negli anni valore di *jus cogens* in quanto esso tutela determinati valori condivisi all'unisono dall'intera comunità. Il divieto, ripreso due anni dopo dall'articolo 3 della *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (1950), statuisce che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Il divieto di tortura è stato poi citato all'articolo 7 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici*, adottato dall'Assemblea Generale dell'ONU il 16 dicembre 1966, il quale dispone il divieto alla sottoposizione di chiunque a torture, trattamenti crudeli e degradanti.

Dagli anni Settanta in poi si è sviluppata tra gli Stati la convinzione che gli strumenti giuridici esistenti all'epoca non erano sufficienti ad arginare il fenomeno della violazione dei diritti umani mediante trattamenti disumani e degradanti, la volontà comune era quindi quella di elaborare altri testi contenenti norme per la repressione del fenomeno, così, nel 1973, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la *Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti* che, per quanto non vincolante, rappresenta la prima possibilità di delineare alcune linee generali di condotta.

Il fatto che le norme previste nella precitata Dichiarazione non fossero vincolanti per gli Stati coinvolti, li spinse a promuovere negli anni seguenti diverse iniziative, le quali fecero nascere l'idea da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di

redigere la *Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti inumani e degradanti* (CAT) approvata il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 27 giugno 1987.

Al fine giudicare sui crimini più gravi commessi a livello internazionale venne istituita nel 1998 la Corte penale internazionale con il suo Statuto. Essa ha sede all'Aja nei Paesi Bassi e come detto la sua competenza è limitata ai crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme, come ad esempio il genocidio, i crimini di guerra, i crimini di aggressione ed i crimini contro l'umanità. La Corte ha una competenza complementare a quella dei singoli stati, ciò vuol dire che può intervenire soltanto se gli stati non hanno la facoltà (o non possono) punire i crimini internazionali. A differenza dei tribunali *ad hoc*, la Corte non è un organo delle Nazioni Unite, i suoi rapporti con l'ONU sono disciplinati da un apposito accordo approvato dall'Assemblea degli Stati parte.

L'elaborato prosegue con l'analisi della giurisprudenza della Corte EDU. Si esamina inizialmente il campo di applicazione della Convenzione stessa, facendo riferimento soprattutto all'articolo 1, il quale statuisce che qualsiasi persona soggetta alla giurisdizione di uno stato membro, gode dei diritti previsti nella Carta. Viene poi chiarita l'importanza dell'articolo 3 della Convenzione che dispone il divieto di sottoposizione alla tortura e a pene o trattamenti inumani o degradanti. Per capire la concreta portata del divieto viene fatta menzione di diversi leading cases, come ad esempio il caso *Tyrer contro Regno Unito (1978)*, *Irlanda contro Regno Unito (1978)* o *Soering contro Regno Unito (1989)*, tutti riguardanti casi di maltrattamenti e torture. Come espresso dalla stessa giurisprudenza della Corte non tutte le violazioni all'integrità di un soggetto costituiscono di per sé un comportamento vietato ai sensi dell'articolo 3; nelle proprie sentenze infatti la Corte ha sostenuto che il concetto di soglia minima di gravità è relativo ed opera come criterio sia per distinguere la sfera degli illeciti da quella delle pratiche legittime, sia per differenziare la tortura dalle pene o trattamenti disumani o degradanti. I trattamenti disumani consistono in pene che infliggono alla vittima pesanti sofferenze fisiche, mentali o psicologiche con l'aggiunta dell'elemento della premeditazione. Il trattamento degradante invece è definito dalla corte come meno grave rispetto a quello disumano. Prevede una forte umiliazione della vittima davanti ad altri soggetti.

Ci si è poi chiesti se la pena dell'ergastolo e i provvedimenti di estradizione ed espulsione siano compatibili con l'articolo 3 della Convenzione. I giudici della Corte si sono espressi in merito chiarendo che la pena del carcere a vita di per sé non viola i principi sanciti dalla Cedu, tuttavia bisogna fissare dei limiti, ovvero: la sanzione non deve avere carattere manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità dei fatti commessi; il prolungamento della detenzione deve essere giustificato in relazione ai fini legittimi della pena stessa; la pena deve essere *de facto* e *de jure* riducibile. Riguardo ai provvedimenti di estradizione ed espulsione invece la Corte ha stabilito che bisognerà valutare caso per caso, in base alle circostanze, i rischi di violenze e maltrattamenti ai quali potrebbe andare incontro il soggetto estradato o espulso in un altro Paese. Ritornando alla mera analisi dell'articolo 3 bisogna sottolineare il fatto che la Convenzione non prevede deroghe o eccezioni ai divieti da esso stabiliti, ha infatti accordato una protezione a 360 gradi al diritto di non subire torture o trattamenti disumani o degradanti. L'onere probatorio delle violenze veniva inizialmente ripartito tra Stato convenuto e ricorrente; la vittima doveva dare prova delle violenze subite ai giudici attraverso qualsiasi elemento che potesse convincere la Corte oltre ogni ragionevole dubbio, lo Stato invece doveva provare che le lesioni non erano tali da integrare la gravità minima oppure che non erano rilevanti ad esempio perché antecedenti all'arrivo in carcere. Successivamente la Corte si è accorta della difficoltà da parte della vittima di provare la violenza oltre ogni ragionevole dubbio ed ha quindi attenuato in rigore di predetto principio.

Detto ciò sorge spontanea un'altra domanda: in che modo e in che misura le fonti comunitarie influiscono sul nostro ordinamento e più nello specifico su quello penale nazionale? Occorre preliminarmente sottolineare il fatto che gli organi sovranazionali non possono avere potestà normativa in materia penale in quanto il nostro sistema è improntato sul principio di legalità, secondo il quale soltanto il Parlamento può legittimamente individuare i fatti ed i comportamenti vietati e le relative pene. Le fonti comunitarie, in particolare le direttive, possono tuttavia imporre agli Stati membri l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi comunitari o di altri interessi di particolare rilievo, soprattutto sovranazionale. Negli anni si sono inoltre teorizzati tre diversi strumenti secondo i quali i Paesi membri potrebbero recepire le previsioni contenute nelle direttive europee: l'assimilazione,

l'armonizzazione e l'unificazione. Il rapporto tra l'ordinamento interno e quello comunitario è sempre stato caratterizzato dalla primazia di quest'ultimo rispetto al primo. Ai sensi degli artt. 11 e 117 della Costituzione, nei casi di contrasto, il giudice italiano deve necessariamente tener conto della disciplina europea. L'articolo 117 Cost. prevede altresì che la potestà legislativa dello Stato è esercitata non soltanto nel rispetto della Costituzione, ma anche dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Questo articolo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale quale norma che regola i rapporti tra l'ordinamento interno e la CEDU. Gli Stati membri devono quindi rispettare la Cedu, in alternativa, la Corte EDU ha il potere di condannarli. L'Italia è stata più volte condannata all'unanimità per la violazione del divieto di tortura di cui all'articolo 3 Cedu sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, ad esempio nei casi *Azzolina ed altri contro Italia*, *Cestaro contro Italia* e *Blair e altri contro Italia*, aventi ad oggetto gli abusi perpetrati nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova nel 2001, nonché nel caso *Cirino e Renne contro Italia* il quale ha ad oggetto i maltrattamenti compiuti ai danni di due detenuti nel carcere di Asti nel 2004. Il nostro Stato venne condannato non soltanto per le violenze in sé ma anche perché all'epoca dei fatti l'ordinamento giuridico italiano non prevedeva una fattispecie autonoma del reato di tortura, successivamente introdotta dalla legge n. 110 del 2017 all'articolo 613 bis c.p., analizzato nell'ultimo capitolo dell'elaborato.

CAPITOLO PRIMO

IL DIVIETO DI TORTURA NELL'AMBITO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948). - 2. L'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 1950. - 3. Il Patto sui diritti civili e politici - 4. La Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti (1975). - 5. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti inumani o degradanti – CAT. - 6. La Corte penale internazionale ed il suo Statuto (1998).

1. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948)

L'abolizione della tortura e delle pratiche inumane, crudeli o degradanti nasce da un sentimento comune degli Stati, dopo la Seconda Guerra Mondiale, di arginare la diffusione di strumenti volti ad annullare la dignità dell'essere umano¹. Un primo accenno al divieto di tortura è riscontrabile all'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani, il quale statuisce che: “Nessun individuo può essere soggetto a tortura o ad altri trattamenti o punizioni inumane e degradanti”.

La Dichiarazione universale dei diritti umani fu approvata il 10 dicembre 1948 e proclamata definitivamente dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al fine di evitare il ripetersi delle atrocità perpetrate durante la Seconda guerra mondiale. Nonostante la sua natura non vincolante, essa si propone di dar vita ad un “nuovo ordine internazionale” e costituisce il punto di partenza da cui prenderanno le mosse le norme pattizie e consuetudinarie nate successivamente². I lavori per la stesura della Dichiarazione iniziarono nel 1947 e la prima redazione venne presentata nel settembre 1948 per poi essere adottata definitivamente poco dopo.

La Dichiarazione venne originariamente elaborata dalla Commissione dei diritti umani, ovvero un comitato istituito dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e costituito da membri provenienti da otto stati, selezionati sulla base del criterio della più ampia rappresentatività geografica. La Commissione così costituita era

¹ DANISI C., *Divieto e definizione di tortura nella normativa internazionale dei diritti dell'uomo*, 29 ottobre 2009, in *Diritto.it.*, p. 1.

² TREVES T., *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2005, p.192.

presieduta da Eleanor Roosevelt, attivista politica di grande entusiasmo e sostenitrice dei diritti umani nonché vedova del presidente americano Franklin Roosevelt. Il Preambolo della Dichiarazione precisa che *“il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità”*, si considera quindi di fondamentale importanza che *“i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione”*. Stabilisce altresì quali siano i diritti inalienabili di ogni essere umano, senza alcuna distinzione di razza, sesso, religione e ideologia politica, con l’obiettivo di evitare il ripetersi di conflitti e violenze.

La Dichiarazione si è evoluta negli anni, passando da strumento non giuridicamente vincolante a colonna portante del sistema internazionale della protezione dei diritti umani, gettando le basi per la stipulazione di successive convenzioni e patti. Il Patto internazionale sui diritti civili e politici ed il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

Non rappresenta soltanto un documento di indirizzo politico ed esempio di “soft law”, ma costituisce il fondamento ultimo del sistema internazionale della protezione dei diritti umani. Sono trenta gli articoli che compongono la Dichiarazione, essi incorporano i diritti inalienabili dell’uomo che, nonostante il carattere non vincolante del documento, sono stati successivamente trasfusi in trattati giuridicamente vincolanti ed in Costituzioni nazionali. Gli articoli 1 e 2 costituiscono la chiave di volta dell’intero documento e ribadiscono i concetti di dignità, eguaglianza, libertà e fratellanza. I successivi articoli elencano i diritti inalienabili di ciascun essere umano, quali il diritto alla vita, all’uguaglianza davanti alla legge, alla presunzione di innocenza, alla proprietà privata, all’istruzione, al lavoro, alla libertà di movimento, di pensiero, di espressione, di coscienza e religione e la proibizione della schiavitù e tortura; nella Dichiarazione sono quindi affiancati i diritti civili a quelli economici, sociali e culturali³. Un’altra pietra miliare riguardante i diritti dell’uomo è sicuramente la CEDU, stipulata esattamente due anni dopo la Dichiarazione.

2. L’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 1950

³ PARTIPILO F.R., *La Dichiarazione universale dei diritti umani dal 1948 ai nostri giorni* in www.osservatoriodiritti.it, 2018, p. 1.

La CEDU, ovvero la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, è un trattato internazionale ratificato attualmente da 47 paesi, inclusi tutti i 28 stati membri dell'UE istituito con la "precisa missione istituzionale di garantire i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto nell'Europa reduce dalla drammatica esperienza dei totalitarismi"⁴. Essa contiene una moltitudine di diritti civili e politici che le parti firmatarie sono tenute a rispettare, istituisce altresì una Corte denominata Corte europea per i diritti dell'uomo (Corte EDU) alla quale possono ricorrere persone fisiche e giuridiche, che ritengano lesi i propri diritti dall'azione di uno stato contraente della CEDU (previo esaurimento delle vie di ricorso interne)⁵. Nasce con il preciso ruolo di "garante" della Convenzione e ha lo scopo di realizzare una tutela effettiva e sostanziale dei diritti in essa sanciti⁶.

La Convenzione sancisce un divieto di tortura assai rigoroso all'articolo 3 che, come detto, proibisce la tortura e il trattamento inumano o degradante e rappresenta uno degli esiti più importanti delle società in era moderna⁷. Il divieto da esso sancito rappresenta un elemento costantemente presente in tutti gli strumenti internazionali di tutela dell'uomo e in gran parte delle Costituzioni moderne. La stessa Corte ha altresì ribadito l'importanza del divieto definendolo "*un principio fondamentale delle società democratiche*"⁸, definizione utilizzata per la prima volta dai giudici di Strasburgo nel caso *Soering c. Regno Unito*⁹ concernente la vicenda dell'extradizione negli Stati Uniti di un cittadino europeo, dove sarebbe stato condannato alla pena di morte per aver commesso un omicidio.

In quell'importante pronuncia, si è riconosciuta l'importanza dell'art. 3 definendolo come principio fondamentale ed affermando che esso rappresenta uno degli standard approvato e riconosciuto a livello internazionale, come si evince dal Patto internazionale del 1966 sui diritti civili e politici e dalla Convenzione americana sui diritti umani 1969.

⁴ MANES V., Diritto penale e fonti sovranazionali, in A.A.V.V., *Introduzione al sistema penale*, vol. I, a cura di Isolera G., Mazzacuva N., Pavarini M., Zanotti M., 4 ed., Torino, Giappichelli, 2012, cit., p. 183.

⁵ FABBRINI F., *Introduzione al diritto dell'Unione europea*, il Mulino, Bologna, 2018, p. 209.

⁶ NICOSIA E., *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2006, p. 18.

⁷ SACCUCCI A., Profili di tutela dei diritti umani. Tra Nazioni Unite e Consiglio d'Europa, Cedam, luglio 2005, p. 135.

⁸ Corte europea, sentenza *Soering contro Regno Unito*, 07.07.1989, riferimento n. 14038/88, §88.

⁹ Corte sent. *Soering c. Regno Unito*, riferimento n.14038/88, 7 luglio 1989.

Dall'analisi della giurisprudenza possiamo osservare che dal 1989 i giudici hanno cristallizzato questo principio dapprima in maniera più discontinua, poi sempre più sistematica, fino addirittura a citare il carattere fondamentale dell'art. 3 all'interno dei principi generali richiamati nelle sentenze rese. Una sfaccettatura interessante di questa norma è rappresentata dal fatto che essa è l'unica della Convenzione a non prevedere eccezioni o deroghe, il divieto infatti non trova impedimenti d'azione nemmeno in circostanze estreme quali la lotta alla criminalità organizzata o al terrorismo.

Nella sentenza *Chahal c. Regno Unito*¹⁰, i giudici hanno ribadito il principio secondo il quale nessuna circostanza, neppure la più grave, comprese la minaccia di atti terroristici o le preoccupazioni per la sicurezza nazionale, possa giustificare l'esposizione di un soggetto al rischio di torture o altri maltrattamenti. Il governo del Regno Unito si era espresso a riguardo cercando di sviare il divieto assoluto di tortura e maltrattamenti. La Corte si è poi pronunciata sostenendo che la Convenzione europea proibisca in ogni circostanza l'espulsione verso Paesi in cui vi sia il rischio di tortura e maltrattamenti, attribuendo così valore assoluto all'art. 3. Predetto articolo rappresenta uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro la violazione dei diritti fondamentali dell'uomo. Grazie alla particolare struttura duttile dell'articolo e alla sua flessibilità, esso è diventato un modello di tutela menzionato nelle più recenti Carte sui diritti umani, quali la Carta europea dei diritti dell'uomo e la Carta di Nizza¹¹.

La CEDU occupa una posizione di rilievo nel nostro sistema delle fonti interne. Bisogna sottolineare il fatto che siamo di fronte ad un trattato internazionale multilaterale che trova la sua forza nel diritto interno ad opera dell'articolo 117 della nostra Costituzione. Partendo dalle Sentenze del 24 ottobre 2007 n. 348 e 34, la Suprema Corte ha statuito che le norme CEDU non ricevono una copertura costituzionale dall'articolo 11, che riguarda il diritto sovranazionale dell'Unione Europea, ma dall'articolo 117 della Costituzione che enuncia una serie di obblighi per lo Stato stesso e per le Regioni, derivanti dal diritto internazionale pattizio. Analizzando l'articolo 117 si comprende come non si possa attribuire rango costituzionale alle norme presenti negli accordi internazionali; queste necessitano

¹⁰ Corte sent. *Chahal c. Regno Unito*, riferimento n. 22414/93, 15 novembre 1996.

¹¹ GORI A., *L'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *ADIR – L'altro diritto*, 2015, p. 1.,

infatti della ratifica attraverso una norma ordinaria per poter essere applicate all'interno del nostro ordinamento¹².

La CEDU, con il suo articolo 3, ricopre certamente un ruolo fondamentale per quanto concerne il tema del divieto di tortura e degli altri trattamenti disumani o degradanti in ambito europeo, non soltanto per la mera forza che la norma possiede, ma anche perché essa trasmette un vero e proprio input a livello internazionale che spingerà i vari Paesi a stipulare, negli anni a seguire, altri patti, dichiarazioni e convenzioni che andranno a rafforzare i diritti già presenti nella CEDU e ad enunciare altri, che andranno a loro volta a tutelare altri principi fondamentali dell'uomo. Tra questi trattati possiamo annoverare: il Patto sui diritti civili e politici (1966), la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti (1975) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e le altre pene o trattamenti inumani o degradanti – CAT (1984).

3. Il Patto sui diritti civili e politici

I due patti internazionali del 1966, sui “diritti civili e politici” il primo e sui “diritti sociali, economici e culturali” il secondo, entrati in vigore nel 1976, adottati dall'Assemblea generale dell'ONU, hanno come obiettivo quello di individuare una soglia minima di tutela di questi diritti, ferma restando la prevalenza di norme interne o internazionali più rigide e quindi maggiormente favorevoli per la tutela dei diritti del soggetto interessato. Entrambi i Patti sanciscono all'articolo 1 il diritto all'autodeterminazione per tutti i popoli, all'articolo 2 il divieto di non discriminazione e all'articolo 3 il principio di uguaglianza fra uomini e donne. Segue poi un catalogo, diverso per i due testi, ove sono elencati e trattati i diritti presenti nella Dichiarazione universale. La scelta di redarre i due testi è da ricercare principalmente in ragioni di carattere politico. Nella fase dell'elaborazione di essi, la maggiore difficoltà emerse nel porre agli Stati dei vincoli di immediata osservanza nelle materie economiche, sociali e culturali rispetto ai diritti civili e politici. I primi non possono infatti essere immediatamente applicabili poiché richiedono un'attività specifica dello Stato, un

¹² COVELLA A. R., *Diritto europeo, CEDU e norme interne: la recente giurisprudenza della Cassazione civile con particolare riferimento al diritto dello straniero*, in *Diritto.it*, 24 luglio 2020, p. 2.

comportamento attivo di esso, generalmente oneroso; i secondi invece si esauriscono in un obbligo di non ingerenza più facilmente definibile e suscettibile di immediata applicazione da parte dello Stato interessato. Diverso è quindi il sistema di controllo elaborato al fine di garantire il rispetto degli obblighi enunciati dai due testi¹³.

Il Patto sui diritti civili e politici statuisce all'articolo 7 il divieto di tortura: *“Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico”*¹⁴.

Predetto Patto, all'articolo 28, istituisce altresì il Comitato dei diritti dell'uomo, organo di controllo sull'esecuzione degli obblighi convenzionali. Il Comitato esamina i rapporti che ciascuno Stato contraente deve presentare periodicamente, indicando i motivi di eventuali contrasti insorti tra la legislazione interna dello Stato e le disposizioni presenti nel Patto. Il Comitato, al termine dell'esame, può presentare “rapporti” e “osservazioni generali” (nel caso fosse opportuno questi potrebbero essere trasmessi anche al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite) e lo Stato può, nel caso lo ritenesse necessario, replicare alle osservazioni. Allorché gli Stati abbiano accettato la competenza del Comitato a ricevere e successivamente esaminare le “comunicazioni” (una specie di ricorso) di uno Stato nei confronti di un altro che abbia violato il Patto, il Comitato favorisce una risoluzione amichevole e redige un rapporto; in caso contrario invece elegge una Commissione di conciliazione ad hoc.

Uno dei profili più interessanti è certamente rappresentato dalla possibilità per il singolo di proporre ricorso contro uno Stato inadempiente. Il Protocollo facoltativo al Patto sui diritti civili e politici riconosce all'articolo 1 la capacità del Comitato a ricevere ed analizzare le “comunicazioni” provenienti da soggetti, che siano essi cittadini o meno, dello Stato che è parte contraente del Patto e del Protocollo, riguardanti la violazione di uno o più diritti enunciati dal Patto stesso. Il diritto del soggetto ad agire è sottoposto a varie condizioni, come ad esempio quelle previste

¹³ CARBONE S., LUZZATO R., SANTA MARIA A., BARRIATI S., CONDINAZZI M., REGHIZZI Z.C., FRIGO M., FUMAGALLI L., IVALDI P., MUNARI F., NASCIMBENE B., QUEIEROLO I., DI PEPE L.S., *Istituzioni di diritto internazionale, Quarta edizione*, G. Giappichelli Editore, 2016, pag. 402.

¹⁴ DE STEFANI P. (a cura di), *Codice internazionale dei diritti umani*, Cleup, Padova, 2009, pag. 3.

dall'articolo 5, ovvero il previo esaurimento dei ricorsi interni, oppure l'esame della questione nell'ambito di qualche altra procedura internazionale. Predetto diritto viene soddisfatto con la trasmissione delle "decisioni" prese alla persona, riconosciuta o meno vittima della violazione denunciata e allo Stato contro il quale è stato presentato ricorso. La giurisprudenza del Comitato, pur non avendo carattere giuridicamente vincolante e presentando limiti intrinseci dell'accettazione della competenza del Comitato e della ratifica del Protocollo (facoltativo), assume un valore significativo nel quadro degli obblighi internazionali assunti dagli stati facenti parte delle Nazioni Unite. Predetta giurisprudenza contribuisce in maniera essenziale alla definizione del nucleo dei diritti fondamentali riconosciuti all'individuo ed altresì alla creazione di garanzie degli ordinamenti nazionali¹⁵.

4. La Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti (1975)

Dagli anni Settanta in poi, numerosi Stati diventarono sempre più consapevoli del fatto che gli strumenti giuridici esistenti non erano sufficienti a reprimere in maniera adeguata le pratiche di tortura. Iniziarono quindi a promuovere l'idea di elaborare nuovi testi contenenti le disposizioni dettagliate al fine di combattere il fenomeno a livello universale. La prima convenzione dedicata ampiamente alla repressione della tortura risale al 1973.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, complice la pressione esercitata da alcune organizzazioni non governative, sollecitava gli Stati di dotarsi di strumenti vincolanti che vietassero simili pratiche. Il 9 dicembre 1975, due anni dopo, la stessa Assemblea Generale adottava la *Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone sottoposte a forme di tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti*. Essa, per quanto non vincolante, rappresenta la prima possibilità di delineare alcune linee generali di condotta. Alcune tra le più importanti sono: la necessità di prevedere programmi di formazione per le forze di polizia (art.5); l'inserimento del reato di

¹⁵ CARBONE S., LUZZATO R., SANTA MARIA A., BARRIATI S., CONDINAZZI M., REGHIZZI Z.C., FRIGO M., FUMAGALLI L., IVALDI P., MUNARI F., NASCIMBENE B., QUEIEROLO I., DI PEPE L.S., *Istituzioni di diritto internazionale, Quarta edizione*, G. Giappichelli Editore, 2016, pag. 403.